



AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N. 163 DEL 13-12-2016

OGGETTO: PROSECUZIONE AI SENSI DELLA L.R. 32 DEL 05.12.2016 DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VILLA SANT'ANTONIO (CAPOFILA), NURECI E RUINAS PER L'ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*;
- La Deliberazione G.C n. 32 del 06/05/2016, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2016-2018;
- La Deliberazione C.C n. 20 del 30/05/2016, di approvazione del bilancio di previsione 2016, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2016-2018;
- Il Decreto Sindacale n° 4 del 01/02/2016, di nomina del Responsabile Servizio Amministrativo – Servizio Sociale e Servizio Demografico;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento, Elisa Ercoli
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Premesso che i Comuni di Villa Sant'Antonio, Nureci e Ruinas rispettivamente con deliberazione n. 66 del 18.12.2001, n. 64 del 21.12.2001 e deliberazione C.C. n. 59 del 17.12.2001 hanno stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgv. N. 267/2000 per la gestione associata del servizio biblioteca comunale;

Richiamata la Legge Regionale n. 14 del 20 settembre 2006, recante norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura,

Dato atto che la medesima legge ha previsto all'art. 21 che i trasferimenti regionali di cui alle materie succitate avvengano in base agli indirizzi del Piano Regionale;

Considerato che il Piano dovrà contenere gli obiettivi e le priorità strategiche, con relative linee d'intervento, per lo sviluppo dei sistemi museali e bibliotecari e stabilirà tra l'altro gli standard minimi di qualità dei servizi e

gli standard metodologici per la catalogazione, i profili professionali del personale ed i criteri per l'istituzione di nuovi istituti di cultura;

Richiamata la delibera di G.C. nr. 96, del 06.12.2016, avente ad oggetto: "Servizio bibliotecario in forma associata indirizzi"

Viste le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 30, della legge regionale 14/05/2009 n. 1 "In attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti ed i luoghi della cultura, previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine di assicurare la continuità dei servizi relativi ai beni culturali di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2006, è confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili della loro gestione. Tali risorse, determinate nella misura di euro 14.900.000 per l'anno 2009, 16.000.000 per l'anno 2010 e 18.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, sono destinate alla copertura dei costi relativi al personale impiegato nei predetti progetti ed in quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non superiore al 90 per cento per l'anno 2009".

VISTO l'art. 4 comma 30 della Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) come modificato dall'art. 9 comma 15 della Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 "Nel comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tali risorse sono utilizzate dagli enti locali per garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere ai sensi della legge regionale 14 giugno 1988, n. 11, articoli 92 e 93, e legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, articolo 38, e successive modifiche e integrazioni, e di quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non superiore al 90 per cento;

VISTO l'art. 1, comma 25 della L.R. nr. 5 del 28 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010) che stabilisce che i termini di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2008, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006 realizzati dalle società esecutrici degli interventi finanziati;

Vista la legge regionale 4 agosto 2011 n. 16, art. 6, comma 6, che testualmente recita "i finanziamenti di cui all'art. 4, comma 30, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature."

Vista la legge regionale 17/12/2012 n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi" che all'articolo 2, comma 1, statuisce "1. Nelle more dell'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), i termini e le modalità di cui all'articolo 1, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), sono prorogati fino al 31 dicembre 2013, per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, in misura pari a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale)".

Vista la Legge Regionale 23/05/2013 n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013) che all'articolo 5, comma 50, dispone quanto segue: "Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012 per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, è prorogato fino al 31 dicembre 2015, e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura); i finanziamenti a favore dei soggetti gestori sono erogati ogni anno con i criteri e nella misura prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 16 del 2011;

Rilevato che la delibera Regionale, N. 1/28 del 17.01.2014, nell'interpretare il combinato disposto dalla legge regionale n. 14/2006, articolo 21, comma 2, lett. B) ed f) e del comma 7, dell'articolo 23 della legge regionale 4/2006, individua quale modalità di affidamento dei servizi di gestione degli istituti e luoghi della cultura (relativi alla valorizzazione e alla gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi) quelle previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 7,8 e 9 dell'articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005, in modo comunque da utilizzare i soggetti esecutori sinora impegnati nei progetti, prorogando di conseguenza ai medesimi gli affidamenti già in essere al 31 dicembre 2013";

Preso atto, pertanto, della chiara volontà espressa dalla R.A.S. di dare precise indicazioni agli Enti locali in merito all'interpretazione da dare alle norme sistematicamente approvate negli anni dal legislatore regionale, nell'ambito delle materie di competenza, con le diverse leggi di settore, in tema di gestione dei servizi relativi a "... biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale" e in particolare alle modalità di affidamento dei servizi in essere, facendo esplicito ricorso a quelle procedure che consentano di salvaguardare le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, prorogando perciò a quest'ultimi gli affidamenti già in essere alla data del 31 dicembre 2013;

Rilevato che il preambolo della deliberazione regionale in disamina reca inoltre l'esposizione dettagliata, da parte dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, In formazione, Spettacolo e Sport, delle disposizioni che caratterizzano la questione, e che qui di seguito integralmente si riportano "...l'Assessore richiama l'attenzione sul combinato disposto del 3° comma dell'art. 12 della Legge Regionale n. 7/2005 che prevede che la Regione eroghi contributi agli Enti Locali della Sardegna, per concorrere agli oneri di esercizio dei servizi pubblici locali, privi di rilevanza economica, e del comma 7, dell'art. 23 della L.R. n. 4/2006, nella parte in cui dispone che "...alla gestione dei servizi (relativi alla valorizzazione e alla gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi) gli enti locali provvedono con le modalità previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 7,8 e 9 dell'art. 37 della L.R. n. 7/2005, in modo comunque da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti";

Considerato, quindi, che la G.R. Ha chiaramente deliberato "di interpretare il combinato disposto dalla L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. B) ed f) del comma 7, dell'art. 23 della L.R. n. 4/2006, individuando come modalità di affidamento quelle previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 37 della L.R. n. 7/2005, in modo comunque da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti, prorogando gli affidamenti già in essere al 31 dicembre 2013;

Dato atto che l'art. 5, c. 50 della L.R. 12/2013, aveva disposto la proroga dei progetti fino al 31.12.2015, nella misura prevista dall'art. 6, c. 6 della L.R. 16/2011;

VISTO l'art. 29 comma 33 della Legge Regionale n° 05 del 09/03/2015 che ha disposto quanto segue : "I termini di cui all'articolo 5, comma 50, della legge regionale n. 12 del 2013, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e, comunque, non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, realizzati dalle società esecutrici e titolari degli interventi finanziati, in misura pari a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 della legge regionale n. 16 del 2011".

Visto l'art. 9 comma 1 della L.R. n. 5 del 11.04.2016, che ha testualmente recita "*Per gli interventi di cui all'articolo 29, comma 33, della legge regionale n. 5 del 2015, le previsioni di bilancio per gli anni 2016-2018 sono destinate alla copertura del costo del lavoro nella misura massima del 90 per cento (missione 05 - programma 02)*";

Vista la L.R. 32 del 05.12.2016, in particolare art.1 comma 16, che testualmente recita: "*I termini di cui all'articolo 29, comma 33, della legge regionale n. 5 del 2015 sono prorogati **fino al 31 dicembre 2017** e, comunque, non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per progetti già in essere al 31 dicembre 2006 realizzati dalle società esecutrici e titolari degli interventi finanziati in misura pari a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2016*"

Considerato che la proroga di termini, comporta in se anche il differimento dei termini dei contratti d'appalto in essere per la gestione dei servizi relativi a biblioteche ed archivi storici di ente locale e di interesse locale, nelle more dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, istituti e luoghi della cultura, previsto dall'articolo 7 della legge regionale n° 14 del 20 settembre 2006 recante "Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura;

Considerato che sulla base di quanto stabilito dalla Legge Regionale n.5/2016, sono poste a carico del bilancio dell'Ente, il 10% delle spese del personale, oltre al 5% delle spese di gestione;

Tenuto conto che il servizio bibliotecario viene gestito in forma associata con i Comuni di Nureci, Ruinas e Villa Sant'Antonio, quest'ultimo con funzioni di comune capo-convenzione, sulla base di quanto stipulato con la convenzione tra i suddetti Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.lgv. N. 267/2000, e approvata con deliberazione n. 66 del 18.12.2001;

Considerato che con determinazione RAS n. 165 del 22.04.2016, è stato disposto l'impegno di spesa, in favore del Comune di Villa S. Antonio (Ente capofila per Nureci e Ruinas) delle risorse, per il servizio bibliotecario, annualità 2016, computate nella misura del 90% del costo del lavoro, per un importo complessivo pari ad € 27.889,87 e che sulla base di quanto stabilito dalla L.R. 5/2016, tale somma è garantita anche per gli anni 2017 e 2018;

Considerato altresì che sulla base dello stanziamento RAS destinato al Servizio bibliotecario, previsto a favore del Comune di Villa Sant'Antonio (Ente capofila per Nureci e Ruinas), ne consegue il seguente quadro economico:

➤ contributo regionale	90% del costo del personale	€ 27.889,87
➤ a carico del bilancio comunale	10% della spesa del personale,	€ 3.098,87
➤ a carico del bilancio comunale	del 5% della spesa di gestione	€ 1.549,44

Tenuto conto che il Comune di Villa S. Antonio deve garantire, in qualità di comune capofila, la copertura finanziaria corrispondente alla quota del 10% di cofinanziamento del contributo regionale più il 5% di spese di gestione ed iscrivere nel documento di previsione le somme corrispondenti;

Che sulla base del dettame previsto in Convenzione, approvata con deliberazione G.C. n. 66/2001, le spese afferenti al servizio bibliotecario gestito in forma associata sono ripartite in quote percentuali del 33,33% per ciascun Comune aderente;

Ravvisata la necessità di consentire la prosecuzione del servizio bibliotecario in forma associata per l'anno 2017, in quanto tale servizio riveste fondamentale importanza per l'intera comunità, così come disposto dalla Deliberazione G.C. n. 96 del 06.12.2016;

Ritenuto pertanto garantire la prosecuzione del servizio bibliotecario in forma associata fino al 31.12.2017 in regime di convenzione fra i Comuni di Villa Sant'Antonio (capofila) Nureci e Ruinas, e determinare, sia in parte entrata che in parte spesa, la quota non soggetta a copertura del contributo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna, determinando il seguente quadro economico per l'anno 2017:

a	CONTRIBUTO R.A.S. (90%) spese per il personale	27.889,87
b	QUOTA A CARICO DEI COMUNI (10%) costo lavoro	3.098,87
c	Totale progetto	30.988,74
d	Spese generali a carico dei comuni (5% su intero importo di progetto)	1549,44
e	QUOTA NON COPERTA DA CONTRIBUTO REG. (b+d)	4.648,31
f	Quota a carico del Comune di VILLA SANT'ANTONIO	1.549,44
g	Quota a carico del Comune di Ruinas	1.549,44
h	Quota a carico del Comune di Nureci	1.549,44

DATO ATTO che attualmente il Servizio è gestito dalla Coop. "La Lettura" di Oristano, a seguito delle disposizioni regionali sopra richiamate, e che il relativo contratto scadrà il prossimo 31.12.2016;

CONSIDERATO altresì:

- che il Servizio "Progetto sulla gestione della biblioteca comunale gestito in forma associata prevede la presenza di una bibliotecaria per n° 36 ore settimanali, così distribuite nr. 12 ore Villa S. Antonio, 12 ore Ruinas e n. 12 ore Nureci;
- che lo stesso è stato debitamente gestito sino ad oggi, senza alcuna interruzione, senza alcuna variazione d'orario e mantenendo l'apertura per 36 ore settimanali;

Ravvisate alla luce delle disposizioni volute sistematicamente dal legislatore regionale, i presupposti e le condizioni che legittimano il mantenimento del servizio in argomento in capo all'attuale soggetto gestore dei servizi bibliotecari, in gestione associata, dei Comuni di Nureci, Ruinas e Villa S. Antonio;

Individuato pertanto l'operatore economico "Cooperativa La Lettura Soc. Coop. a r.l." con sede ad Oristano in Via G. Curreli n. 4/b., Oristano", al fine di garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, come stabilito dalla RAS con le disposizioni sopra citate;

Richiamati:

- L'art. 36 rubricato "Contratti sotto soglia" del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" secondo cui "1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie."
- L'art. 95 del D.Lgs 50/2016 rubricato "Criteri di aggiudicazione dell'appalto" che ai commi 4 e 5 prevede "Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta."
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

Verificato che alla data odierna, all'interno del portale www.acquistiinretepa.it non risultano attive convenzioni e CONSIP per l'affidamento del Servizio di cui trattasi;

Verificato altresì che per il servizio di cui in oggetto è possibile ricorrere al sistema centralizzato della Centrale di Committenza Regionale sul portale www.sardegnaecat.it, sotto la voce categoria: AL56 - SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI;

Visto l'art. 192 comma 1 del D.lgs 267/2000, il quale dispone *La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Ritenuto pertanto opportuno:

- avviare una procedura di affidamento, mediante RdO unica sul portale SardegnaCAT, per la prosecuzione del Servizio Bibliotecario in regime di convenzione, fra i Comuni di Villa Sant'Antonio (capofila) Nureci e Ruinas, dal 1.01.2017 al 31.12.2017, secondo quanto disposto dalla RAS con L.R. 5/2016 art. 1 comma 16 e Deliberazione G.C. n. 96 del 06.12.2016, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.50/2016 e art. 1 del D.L. 95/2012 conv. in L.135/2012;
- di dover approvare il modello per le dichiarazioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000, (Allegato A), predisposto da questo ufficio da trasmettere all'operatore economico individuato sul portale www.sardegncat.it
- di dover procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 32.538,18;
- individuare l'operatore economico "Cooperativa La Lettura Soc. Coop. a r.l." con sede ad Oristano in Via G. Curreli n. 4/b., Oristano", al fine di garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, come stabilito dalla RAS con le disposizioni sopra citate, mediante il portale SardegnaCAT;

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. [ZF41C7F7D2];

Visto l'art. 153, comma 5, d.lgs. 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita, *Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;*

Dato atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di garantire la prosecuzione del servizio bibliotecario, in regime di convenzione fra i Comuni di Villa Sant'Antonio (capofila) Nureci e Ruinas, dal 1.01.2017 al 31.12.2017, rifinanziato dalla RAS ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. nr. 5 del 11.04.2016, (legge finanziaria 2016), L.R. 32 del 05.12.2016 art. 1 comma 16 e Deliberazione G.C. n. 96 del 06.12.2016 relativamente alla copertura del costo del lavoro nella misura massima del 90 per cento e della compartecipazione dei Comuni per la quota non coperta da contributo regionale, sulla base del quadro economico approvato con Deliberazione G.C. n. 96 del 06.12.2016;

Di avviare una procedura di affidamento, mediante RdO unica sul portale SardegnaCAT, per la prosecuzione del Servizio Bibliotecario in regime di convenzione, fra i Comuni di Villa Sant'Antonio (capofila) Nureci e Ruinas, dal 1.01.2017 al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.50/2016 e art. 1 del D.L. 95/2012 conv. in L.135/2012;

Di approvare il modello per le dichiarazioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000, (Allegato A), predisposto da questo ufficio da trasmettere all'operatore economico individuato sul portale www.sardegncat.it

AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE
n.163 del 13-12-2016 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO

Di individuare l'operatore economico "Cooperativa La Lettura Soc. Coop. a r.l." con sede ad Oristano in Via G. Curreli n. 4/b., Oristano", al fine di garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, come stabilito dalla RAS con le disposizioni sopra citate, mediante il portale SardegnaCAT;

Di prenotare la spesa complessiva di € **32.538,18** iva esente quale importo complessivo per la presente procedura, che trova copertura al Bilancio di esercizio pluriennale 2017, con la seguente ripartizione:

- € 27.889,86 sul Capitolo 1481 (quota RAS)
- € 4.648,32 sul Capitolo 1486 (quota Comuni);

Di dare atto che in base all'art. 192 del D.Lgs. 267/00:

- il fine è quello di garantire la prosecuzione del servizio bibliotecario, in regime di convenzione fra i Comuni di Villa Sant'Antonio (capofila) Nureci e Ruinas per l'anno 2017;
- l'oggetto dell'appalto è costituito dal Servizio Bibliotecario in gestione associata;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento mediante RdO unica sul portale SardegnaCAT ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.50/2016 e art. 1 del D.L. 95/2012 conv. in L.135/2012;
- Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata, da registrare in caso d'uso, tra la Coop. "La lettura" di Oristano e il Responsabile del servizio, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Le clausole essenziali sono contenute contratto da stipularsi;

Di dare atto che l'esigibilità avverrà entro il 31/12/2017;

Di trasmettere il presente atto la Servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di propria competenza;

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs 267/2000;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Di dare atto che le funzioni di Responsabile del presente Procedimento sono in capo alla sottoscritta;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs 267/2000***

Il Responsabile del Servizio
F.to Elisa Ercoli

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 153, 183 e 184 del D.lgs 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della presente determinazione che pertanto, diventa esecutiva in data odierna.

Esito :Favorevole

Villa Sant'Antonio, li 14-12-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Ardu Rossella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Elisa Ercoli

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Il Funzionario

Villa Sant'Antonio li